



CITTA' di PONTIDA

Provincia di Bergamo

Settore Amministrativo

Ufficio Polizia Locale - Commercio

Ordinanza n. 19/2007

OGGETTO: Disciplina della mendicITÀ nel territorio comunale.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle numerose lamentele ripetutamente espresse da alcuni cittadini nei riguardi di soggetti che richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio, soprattutto in prossimità dell'ingresso del cimitero comunale;

CONSIDERATI gli effettivi episodi di disturbo, verificatisi ai danni dei cittadini;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale è da tempo impegnata, attraverso i propri Servizi Sociali, nel prestare la propria assistenza in favore di cittadini in comprovato stato di indigenza;

DATO ATTO, pertanto, che il Comune assiste le persone in situazione di disagio, il fenomeno dell'accattonaggio che residua sul territorio cittadino oltre ad essere, sovente, lesivo della dignità delle persone appare, altresì, di difficile interpretazione ingenerando il sospetto di non essere tanto provocato dalla mancanza di alternative di sussistenza praticabili da parte del questuante quanto dalla bramosia, di associazione malavitose, di procurarsi un odioso *business* sfruttando le difficoltà delle persone;

CONSIDERATO che l'abrogazione dell'art. 670 del Codice Penale non fa venir meno la necessità di prevenire e sanzionare i reati tuttora in vigore di cui agli artt. 660, 671 e 727 dello stesso Codice e di applicare la Legge 20.07.2004 n. 189;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

1. il divieto di accattonaggio:
 - a. laddove sia effettuato con la presenza di minori ovvero con lo sfruttamento di animali ovvero laddove tale attività causi disturbo ai passanti;
 - b. davanti agli ingressi degli esercizi commerciali;

- c. davanti ed all'interno di edifici e di strutture pubbliche quali scuole, impianti sportivi, cimiteri;
 - d. laddove rechi intralcio all'accesso delle abitazioni.
2. che ogni caso di effettiva condizione di indigenza, rilevato dalla Polizia Locale, sia segnalato immediatamente all'Assessorato ai Servizi Sociali e/o agli Operatori a ciò adibiti, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.

DISPONE

che la presente ordinanza sia affissa in copia:

- ✓ sulle bacheche comunali e commerciali;
- ✓ negli esercizi pubblici;
- ✓ al di fuori delle strutture pubbliche quali: cimiteri, impianti sportivi, scuole, inviandone copia:
 - ❖ al Comando Stazione Carabinieri di Cisano Bergamasco;
 - ❖ alla Tenenza Guardia di Finanza di Cisano Bergamasco.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 salvo le diverse ulteriori sanzioni previste dalla legge.

L'Ufficio di Polizia Locale è tenuto a vigilare.

Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute si osservano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

Dalla Residenza Comunale, li 02.07.2007

IL SINDACO

(Geom. Pierguido Vanalli)